

456 15 APR

Ur

Oggetto: erogazione contributi per cure climatiche e soggiorni terapeutici agli invalidi di guerra e assimilati, ai sensi dell'art. 57, 3° comma, della legge 23.12.1978 n. 833 - anno 2002.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Sanità;

VISTO l'art. 57, 3° comma, della legge 833/78 che fa salve le prestazioni sanitarie specifiche - preventive, ortopediche e protesiche - a favore degli invalidi di guerra e di servizio;

VISTO il D.Lgs. 30.12.1992 n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento all'art. 1, relativo ai livelli uniformi di assistenza, da erogarsi a carico del S.S.N. su tutto il territorio nazionale;

VISTO l'accordo tra il Governo, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano sancito l'8 agosto 2001 dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano, il quale, fra l'altro, contestualmente alla determinazione della disponibilità complessiva ed onnicomprensiva di risorse da destinare al finanziamento del servizio sanitario nazionale per gli anni dal 2001 al 2004, prevede l'impegno del Governo ad adottare, entro il 30 novembre 2001, un provvedimento per la definizione dei livelli essenziali di assistenza, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, ai sensi dell'articolo 1 del D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229, di modifica del richiamato D.Lgs. n. 502 del 1992, e in relazione con le risorse definite nello stesso accordo;

VISTO l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, sancito in data 22 novembre 2001 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano, relativo alla definizione dei livelli essenziali di assistenza, ratificato con DPCM del 29 novembre 2001;

RILEVATO che nel sopra citato DPCM è confermato, per gli invalidi di guerra e per servizio, il diritto ad usufruire di particolari prestazioni protesiche, di cure climatiche e soggiorni terapeutici, così come previste ed elencate nel regolamento ex ONIG, secondo le vigenti modalità erogative;

VISTA la DGR n. 586 del 26.4.2001 con la quale, per l'anno 2001, è stato stabilito l'importo del contributo giornaliero da erogare a cura delle Aziende sanitarie di residenza

- nell'ambito della quota capitaria di finanziamento - agli invalidi di guerra ed assimilati, ammessi al beneficio delle cure climatiche e soggiorni terapeutici;

RITENUTO opportuno

- confermare la erogazione del contributo giornaliero per cure climatiche e soggiorni terapeutici, agli invalidi di guerra ed assimilati;
- incrementare del 6% il contributo giornaliero - a suo tempo individuato in £ 63.700, prevedendo, per l'anno 2002, una diaria di 35 euro;
- confermare le modalità di erogazione della diaria giornaliera da parte delle Aziende Sanitarie del Lazio con le procedure stabilite dalla DGR n. 586 del 26.4.2001;



456 16 APR 2002



all'unanimità

DELIBERA

- di confermare a carico del Servizio Sanitario Regionale la erogazione del contributo giornaliero per cure climatiche e soggiorni terapeutici agli invalidi di guerra e assimilati;
- di definire, per l'anno 2002, il contributo giornaliero in 35 euro;
- di confermare la modalità di erogazione del contributo giornaliero da parte delle Aziende Sanitarie del Lazio con le procedure stabilite dalla DGR n. 586 del 26.4.2001.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Dott. Adolfo Papi



16 APR. 2002

